



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-*octies* che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, 54, recante “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota prot. n. 1479 del 23 gennaio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Pomarico 1”, della potenza di picco pari a 19,73 MW, unito alle opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Pomarico (MT), in contrada Cappaianco, Montescaglioso (MT) e Bernalda (MT), proposto dalla SmartenergyIT2108 S.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico composto di 8 aree distinte, per una potenza complessiva di 19.728,66 kWp, con relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale in antenna a kv su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Smistamento della RTN a 150 kv;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, SmartenergyIT2108 S.r.l., con nota del 29 novembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 11 marzo 2022, nonché della successiva ripubblicazione avvenuta in data 21 settembre 2022, in seguito alla presentazione di integrazioni e controdeduzioni da parte del proponente;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 81 del 10 novembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota prot. n. 6087 del 24 novembre 2022, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 21913 del 28 settembre 2023, con la quale il predetto Dicastero ha fornito chiarimenti istruttori in merito all'impianto in esame;

RILEVATO che, nel citato parere, il Ministero della cultura ha sottolineato che *“l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti di beni tutelati presenti nel territorio circostante [...] della viabilità di interesse locale [...] delle componenti diffuse del paesaggio e punti panoramici all'interno dei centri abitati e dei centri storici [...] in considerazione anche degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione”*;

TENUTO CONTO che, come evidenziato dal citato Dicastero, *“in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla compresenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione, collocandosi l'impianto fotovoltaico su un sito in altura, le opere di mitigazione, pur producendo effetto a breve distanza, perdono quasi interamente la loro efficacia da punti di vista più lontani”*;

ATTESO altresì che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato che il progetto in esame *“si inserisce in un comprensorio caratterizzato da un elevato potenziale archeologico”* e che *“le indagini di superficie hanno evidenziato preesistenze archeologiche nell'area in cui sarebbe prevista la Nuova Stazione TERNA”*;

RILEVATO che il citato parere del Ministero della cultura ha evidenziato che *“la rete di collegamento attraversa numerosi fossi e torrenti vincolati”* e che *“l'area attraversata dalle opere di connessione è inoltre in parte vincolata ai sensi dell'art. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004”*;

TENUTO CONTO, altresì, che il citato Dicastero ha rappresentato che *“l'impianto proposto, inclusi il cavidotto e stazione utente, è compreso all'interno delle categorie individuate dal punto di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

vista paesaggistico, come “aree e siti non idonei” [...] all’interno del buffer locale (3km) e del buffer sovralocale (5 km) e rientra interamente nell’area IBA 196 ‘Calanchi della Basilicata’”;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 81 del 10 novembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e con i vincoli territoriali e ambientali e che “*l’intervento in progetto rispetta i requisiti minimi previsti dalle indicazioni del PIEAR in quanto non ricade in aree e siti non idonei*”;

CONSIDERATO che la citata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato, altresì, che “*la giacitura del sito, l’esposizione, la distanza dai principali centri abitati ne conferisce una giusta e corretta ubicazione. La natura geologica del sito, il contesto paesaggistico ed ambientale dell’areale ne attribuiscono una corretta allocazione*” e che il sito in cui sarà realizzato l’impianto si distingue “*come favorevole alla localizzazione dell’impianto*”;

PRESO ATTO che, come emerge dal richiamato parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, dalla valutazione dei vincoli e delle tutele presenti sui territori comunali “*non emergono particolari interferenze con il sistema funzionale territoriale e con le aree agricole, per quanto riguarda l’area occupata dai pannelli fotovoltaici. Per il cavidotto in MT di connessione alla RTN si evidenzia che sono stati censiti 20 attraversamenti di cui 17 da realizzarsi su tombino (esistente), e 3*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

su ponte” e che, con riferimento alle interferenze delle predette opere di connessione, “l’interramento del cavidotto di connessione e le modalità di posa dell’elettrodotta siano misure idonee a superare le interferenze segnalate”;

TENUTO CONTO che, per quanto concerne l’analisi degli impatti cumulativi, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha effettuato “un’autonoma verifica sull’esistenza di possibili impianti FER in corso di autorizzazione nell’area in esame”, rilevando altresì che “tale situazione non determina impatti cumulativi di rilievo nell’area vasta.”;

CONSIDERATO che, come emerge dal parere n. 81 del 10 novembre 2022, “dal PAI si evince che l’area oggetto dell’intervento non presenta interferenze con il Rischio Frane del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino di Basilicata. L’area allagabile non interessa l’impianto fotovoltaico in progetto; intercetta la linea elettrica ma non c’è interferenza in quanto il cavidotto interrato in MT nella strada ne tiene conto”;

ATTESO che, nel citato parere, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che “dal PTA si evince che il sito di progetto pur rientrando in zona indicata come “Bacini drenanti in aree sensibili”, data la sua tipologia di progetto non apporta interferenze con le acque”;

RILEVATO, altresì, che la predetta Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che “la realizzazione dell’impianto non comporta modificazioni significative alla morfologia del sito, pertanto è da ritenersi trascurabile l’interferenza con il ruscellamento superficiale delle acque. Inoltre, il Progetto prevede comunque la predisposizione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche”;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata Commissione tecnica ha rilevato che “dal punto di vista paesaggistico non sono stati rilevati elementi: di interesse naturalistico [...] di interesse storico agrario [...] di interesse storico-artistico [...] interferenze con punti di vista panoramici [...] interferenze/contiguità con percorsi di fruizione di tipo ambientale [...] interferenze con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse storico, artistico e monumentale [...] interferenze/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza”;

ATTESO che “L’area di progetto non interferisce con siti della rete Natura 2000 ed il sito Natura 2000 più prossimo all’area di impianto è la ZSC “Valle del Basento – Ferrandina Scalo” (IT9220255) posta a circa 9.0 Km in direzione Nord-Ovest”;

TENUTO CONTO che, come rilevato nel citato parere n. 81 del 10 novembre 2022, l’area in oggetto ricade all’interno dell’area IBA 196 “Calanchi della Basilicata” e che la Commissione tecnica ha ritenuto “l’analisi sufficientemente dettagliata e [...] gli impatti opportunamente mitigati”;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che sono stati “valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RILEVATO che l’articolo 3 del citato Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022 ha disposto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili “*sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Basilicata;

DELIBERA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Pomarico 1", della potenza di picco pari a 19,73 MW, unito alle opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Pomarico (MT), in contrada Cappabianco, Montescaglioso (MT) e Bernalda (MT) della SmartenergyIT2108 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 81 del 10 novembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI